



Comune di  
**CHIUSA DI SAN MICHELE**

Provincia di Torino  
Piazza Bauchiero Bruno n. 2 – 10050 Chiusa di San Michele (To)  
Tel. 011/964.31.40 – Fax 011/964.44.57

# ***REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI***

*(approvato con deliberazione consiliare n.      del      )*



Comune di  
**CHIUSA DI SAN MICHELE**

Provincia di Torino  
Piazza Bauchiero Bruno n. 2 – 10050 Chiusa di San Michele (To)  
Tel. 011/964.31.40 – Fax 011/964.44.57

## **REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI**

### **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento**

Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3) e dagli artt. 52 e 59 D. Lgs. 446/1997.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.

Il regolamento disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, con esclusione dei trasferimenti da enti pubblici, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti / utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.

Le disposizioni del regolamento sono volte a disciplinare le attività relative all'accertamento e alla riscossione, nonché a fissare la disciplina generale per la determinazione di tariffe, aliquote, canoni ed a specificare le procedure, le competenze degli organi e le forme di gestione.

Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative.

Fermi restando i criteri generali stabiliti dal presente regolamento, la gestione di ogni singola entrata può, con apposito regolamento, essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura dell'entrata stessa.

#### **Art. 2 – Aliquote e tariffe**

Le aliquote, tariffe e prezzi sono determinati con deliberazioni dell'organo competente nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

Salvo diverse disposizioni di legge, le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, in misura tale da consentire il raggiungimento

dell'equilibrio di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.

Le variazioni di aliquote, canoni e tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè adottate entro il termine di cui al comma precedente, hanno effetto a decorrere dal 1<sup>a</sup> gennaio dell'anno di riferimento. In caso di adozione oltre il termine, esplicano efficacia dall'esercizio successivo.

In ogni caso, le variazioni di aliquote, canoni e tariffe non possono comportare adempimenti a carico dei contribuenti e/o degli utenti, con scadenza anteriore al sessantesimo giorno dalla data di adozione.

In assenza di apposita adozione, si intendono di anno in anno prorogate le aliquote, le tariffe ed i prezzi vigenti.

### **Art. 3 – Rapporti con i cittadini**

I rapporti con i cittadini devono essere improntati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.

I regolamenti comunali in materia tributaria, oltre che pubblicati per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, secondo le modalità stabilite dal Ministero delle Finanze, vengono diffusi con tutti gli strumenti di comunicazione, anche telematici, ritenuti idonei a renderli accessibili ai soggetti interessati.

Allo stesso modo, le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini vengono ampiamente resi pubblici in modo tempestivo, anche attraverso l'utilizzazione di tecnologie telematiche ed elettroniche.

Presso gli uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

Le informazioni ai cittadini sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali.

Le norme regolamentari in materia tributaria non possono introdurre obblighi a carico dei contribuenti che scadano prima di sessanta giorni dalla loro entrata in vigore o, comunque, dalla data di approvazione del regolamento stesso.

### **Art. 4 – Servizio assistenza al contribuente**

Gli uffici competenti forniscono servizio di assistenza al contribuente per gli adempimenti connessi ai tributi in relazione all'autoliquidazione ed all'autoversamento.

Tale servizio provvede gratuitamente:

- al calcolo del tributo dovuto;
- alla eventuale assistenza nella compilazione della denuncia tributaria.

Le operazioni del servizio sono effettuate in base alle informazioni ed alla documentazione presentata dal contribuente, senza pertanto assumere alcuna responsabilità in ordine ad eventuali errate imposizioni derivanti da mancate o errate informazioni fornite dal contribuente.

## **Art. 5 – Agevolazioni fiscali e tariffarie**

Al fine di agevolare i soggetti passivi in condizioni di oggettiva difficoltà, la Giunta Comunale, con apposito provvedimento, può individuare specifiche agevolazioni a favore di tali soggetti, sotto forma di riduzioni d'imposta o di riconoscimento di specifiche detrazioni.

Fatte salve le previsioni contenute nei singoli regolamenti di ogni entrata, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.) di cui all'art. 10 D. Lgs. 4/12/1997, n. 460:

- sono esenti da tutti i tributi comunali e dai connessi adempimenti;
- godono della riduzione al 50 per cento di tutti i canoni e delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi pubblici comunali di cui al presente regolamento.

L'esenzione si applica a condizione che la O.N.L.U.S. dimostri di avere effettuato la comunicazione di cui all'art. 11, comma 2 D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e sino al verificarsi di una causa di decadenza dai benefici fiscali.

Allo stesso modo, tutte le associazioni senza scopo di lucro che organizzino sul territorio comunale manifestazioni di interesse sociale godono di una riduzione del 50 per cento di tutti i tributi comunali e/o canoni connessi allo svolgimento di tali manifestazioni, a condizione che le stesse siano preventivamente comunicate e riconosciute come tali dal Comune.

## **TITOLO II GESTIONE ED ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE**

### **Art. 6 – Forme di gestione**

La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza ed equità.

Oltre alla gestione diretta, per le fasi di accertamento e riscossioni dei tributi comunali, ove non affidate al competente Agente per la riscossione, possono essere utilizzate, singolarmente per ogni entrata ovvero cumulativamente per più categorie, le forme di gestione di cui agli artt. 52, comma 5 e 53 D. Lgs. 446/1997, come attuati dal D.M. 11 /09/2000 n. 289 e secondo quanto stabilito nei singoli regolamenti disciplinanti le diverse risorse di entrata.

In ogni caso, l'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia ed ottimale fruizione per i cittadini in condizioni di uguaglianza.

Devono altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.

E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori dell' Ente e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite, partecipate o, comunque, affidatarie dell'accertamento e della riscossione delle entrate.

L'eventuale insorgenza di controversie in via amministrativa o giurisdizionale inerenti l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione posta in essere da soggetti gestori terzi comporterà l'assunzione a carico degli stessi di tutti gli oneri, economici e non, relativi alla difesa

degli interessi dell'Amministrazione, in ogni caso, il soggetto gestore presterà la massima collaborazione agli uffici dell'amministrazione preposti alla difesa.

#### **Art. 7 – Funzionario Responsabile per la gestione dei tributi comunali**

E' designato, per i tributi di competenza dell'Ente, un funzionario responsabile, al quale è affidata ogni attività organizzativa e gestionale attinente i tributi stessi.

Il responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione e utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure ed ottimizzare i risultati, anche al fine di garantire la necessaria conoscenza delle procedure agli interessati e la minore richiesta possibile di adempimenti a carico del contribuente, ai sensi dell'art. 6 della legge 27/07/2000, n. 212, recante disposizioni in materia di conoscenza degli atti e semplificazione, nell'ambito dello statuto dei diritti del contribuente.

In particolare il funzionario responsabile cura:

- a) tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici, ricezione delle denunce, riscossioni, informazioni ai contribuenti, controllo, liquidazione, accertamento, applicazione delle sanzioni tributarie);
- b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
- c) sottoscrive gli avvisi, accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna il Comune verso l'esterno;
- d) cura il contenzioso tributario;
- e) dispone i rimborsi;
- f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;
- g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione del tributo.

Qualora sia deliberato di affidare a soggetti terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse, comprese quelle di controllo sulla corretta e proficua gestione dell'entrata da parte del soggetto gestore.

Nella convenzione o nell'atto di affidamento della gestione a terzi dovranno essere previste clausole inerenti il livello qualitativo della gestione, anche a tutela degli interessi dei cittadini; dette clausole potranno prevedere l'istituzione di uno specifico ufficio di relazioni con il pubblico ed ogni altra misura idonea diretta a garantire il rispetto da parte del terzo gestore dello statuto dei diritti del contribuente, ai sensi dell'art. 17 della Legge 212/2000.

#### **Art. 8 – Soggetti responsabili delle entrate non tributarie**

Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.

## **Art. 9 – Attività di controllo delle entrate**

I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo dei versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti, a carico del contribuente o dell'utente, dalle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.

Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti esterni all'Ente ovvero nelle forme associate previste nell'art. 52, comma 5, lett. b) D. Lgs. 446/97, secondo le indicazioni dettate nel piano esecutivo di gestione.

La Giunta Comunale può indirizzare, ove sia ritenuto opportuno, l'attività di controllo / accertamento delle diverse entrate, in particolari settori di intervento.

## **Art. 10 – Avviso bonario**

Prima di procedere all'emissione di atti di imposizione, il funzionario responsabile invita il contribuente, a mezzo di apposito avviso, a chiarire la propria posizione in ordine ai fatti descritti nell'avviso stesso, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta dell'ufficio.

Il contribuente ha la facoltà di procedere nel medesimo termine all'esibizione di documenti mancanti, alla sanatoria di documenti irregolari ed alla regolarizzazione di errori formali.

La presente disposizione ha effetto a partire dal primo periodo d'imposta successivo all'entrata in vigore del presente regolamento e non si applica ai presupposti impositivi sorti in periodi d'imposta anteriori.

## **Art. 11 – Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie**

L'attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.

I provvedimenti afferenti l'accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati pagamenti e l'accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti, da notificarsi, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, sono formulati secondo le specifiche previsioni di legge e devono essere espressamente motivati.

Gli atti di liquidazione e/o accertamento, al pari di tutti gli atti agli stessi correlati, possono essere notificati anche a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero direttamente presso gli uffici comunali competenti, tramite personale appositamente autorizzato. Le spese di notifica e/o postali ed ogni eventuale onere accessorio sono a carico dei soggetti inadempienti. La Giunta Comunale può inoltre stabilire di porre a carico dei medesimi soggetti un rimborso spese forfetario per oneri amministrativi.

## **Art. 12 – Accertamento delle entrate non tributarie**

L'entrata non tributaria è accertata quando, in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico, è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica), determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).

Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal responsabile del servizio / procedimento.

La contestazione del mancato pagamento di somme non aventi natura tributaria e dovute all'Ente deve avvenire per iscritto, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o mediante altra forma di notifica, con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.

## **Art. 13 – Ripetibilità delle spese di notifica**

Le spese di notifica degli atti impositivi, nonché di tutti gli ulteriori atti che il Comune sia tenuto a notificare a fronte di un inadempimento del contribuente, sono ripetibili nei confronti dello stesso contribuente o dei suoi aventi causa nei termini previsti dall'art. 2 D.M. Finanze dell'08/01/2001 e successive modificazioni.

## **Art. 14 – Compensazione**

E' ammessa la compensazione nell'ambito delle singole entrate comunali, salvo che per quelle rimosse mediante ruolo e, comunque, esclusivamente tra somme relative alla medesima entrata.

Non è ammessa la compensazione con importi dovuti a fronte di avvisi di liquidazione/accertamento emessi dal Comune per il medesimo tributo, salvo che il contribuente abbia rinunciato ad impugnarli, presentando apposito atto di adesione al Comune, ovvero gli stessi siano divenuti definitivi.

Gli interessi sulla somma da portare in compensazione vengono calcolati sino alla data in cui il Comune abbia comunicato al contribuente il diritto al rimborso, ovvero questi abbia presentato istanza di rimborso al Comune.

Il contribuente, qualora intenda provvedere alla compensazione senza che in tal senso sia intervenuta alcuna preventiva comunicazione con il Comune, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo, anche se relative agli anni precedenti, purchè non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.

Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro il termine di scadenza del pagamento, pena la decadenza dal diritto alla compensazione, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente;
- l'ammontare del tributo dovuto prima della compensazione;
- l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta e tributo.

Qualora le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi senza ulteriori adempimenti.

E' facoltà del contribuente presentare in ogni momento istanza di rimborso per le somme a credito non ancora utilizzate in compensazione. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.

Le dichiarazioni di compensazione sono indirizzate al funzionario responsabile del tributo sul quale è effettuata la compensazione.

### **Art. 15 – Misura annua degli interessi**

Ai sensi dell'art. 13 L. 13/05/1999, n. 133 e dell'art. 1, comma 165 L. 27/12/2006, n. 296, sulle somme dovute a seguito di inadempimento, si applicano gli interessi al tasso legale vigente maggiorato dell'1,5 % da applicarsi in ragione giornaliera, a decorrere dal giorno di scadenza in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato, sino alla data dell'effettivo versamento.

In caso di rimborso per importi tributari versati e non dovuti, si applica il medesimo tasso d'interesse con decorrenza dalla data di ricezione dell'istanza di rimborso ovvero, in caso di riscontro d'ufficio, dalla data di accertamento del diritto al rimborso.

In relazione alle entrate di natura non tributaria, gli interessi per rimborso così come per dilazione e/o sospensione del pagamento, sono applicati in misura pari al tasso legale vigente, calcolato su base giornaliera.

## **TITOLO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE**

### **Art. 16 – Modalità di riscossione delle entrate comunali**

I tributi comunali da corrispondere sia in base a versamento spontaneo che in base ad avviso di accertamento sono pagati attraverso una delle seguenti modalità, in funzione di quanto stabilito nei singoli regolamenti:

- tramite l'Agente per la riscossione dei tributi competente per territorio;
- tramite conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;
- tramite versamento diretto agli agenti contabili nominati dal Comune ovvero alla tesoreria comunale;
- tramite eventuali canali telematici predisposti dal Comune;
- tramite modello F/24, in relazione ai tributi per cui tale forma di riscossione sia obbligatoriamente prevista per legge ovvero formi oggetto di apposita convenzione stipulata dal Comune con l'Agenzia delle Entrate.

Le entrate non tributarie sono rimosse:

- tramite versamento diretto presso gli sportelli della tesoreria comunale;
- tramite bonifico bancario a favore della tesoreria comunale;
- tramite versamento diretto agli agenti contabili nominati dal Comune ovvero alla tesoreria comunale;
- tramite conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;
- tramite eventuali canali telematici predisposti dal Comune.

Il Comune si attiva con idonee forme di pubblicità per assicurare agli interessati la conoscenza delle modalità di pagamento, del numero di conto corrente postale, delle coordinate bancarie e delle modalità d'indicazione nei documenti della causale di versamento.



Nel caso in cui il Comune adotti la forma di pagamento tramite conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale, per il primo anno di applicazione dovranno intendersi regolarmente effettuati i pagamenti tramite l'Agente per la riscossione.

I versamenti, sia ordinari che a seguito di accertamento, devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione risulti inferiore o uguale a 0,49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

L'arrotondamento si applica sull'importo totale dovuto e non invece, in caso di pagamento rateale, alle singole rate.

Ai sensi dell'art. 52, comma 6 D. lgs. 15/12/1997 n. 446, ove la riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza del Comune sia affidata all'Agente per la riscossione, la stessa deve essere effettuata con la procedura di cui al D.P.R. 29/09/1973 n. 602, come modificata dal D. Lgs. 26/02/1999 n. 46 e successive modificazioni ed integrazioni.

Qualora la riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza del Comune sia svolta in proprio dall'Ente locale o affidata a terzi soggetti diversi dall'Agente per la riscossione, la stessa deve essere effettuata con la procedura di cui al R.D. 14/04/1910 n. 639.

A seguito di convenzione con l'Agente per la riscossione, l'Ente può comunque procedere alla riscossione coattiva delle entrate tributarie gestite in proprio mediante le procedure di cui al D. Lgs. 26/02/1999 n. 46 e successive modificazioni ed integrazioni.

Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al Giudice ordinario, purchè il funzionario responsabile dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica di tale scelta.

#### **Art. 17 – Minimi riscuotibili**

Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad €. 5,00 per anno, fatti salvi gli specifici limiti inferiori previsti dalle singole norme d'imposta per l'esecuzione dei versamenti, in particolare per quanto riguarda i tributi calcolati su base giornaliera ( T.A.R.S.U. giornaliera e T.O.S.A.P. temporanea), per cui si riscuote l'importo dovuto in base a tariffa senza applicare minimi.

Gli incassi a titolo di recupero evasione, a mezzo di provvedimento di accertamento, non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad €. 12,00 per anno, ove comprensive di sanzioni amministrative ed interessi.

La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo.

Tale importo minimo riscuotibile si applica anche per periodi d'imposta precedenti e non deve in ogni caso intendersi come franchigia.

### **Art. 18 – Dilazione e sospensione di pagamento**

Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini di pagamento delle imposte e delle entrate patrimoniali possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima.

In caso di gravi calamità naturali, la sospensione o il differimento dei termini ordinari di versamento delle risorse di entrata può essere disposta con apposito provvedimento motivato adottato dal Sindaco.

Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, può essere concessa, dal funzionario responsabile dell'entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, anche a titolo di sanzioni ed interessi, secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, esibendo contestualmente la ricevuta del versamento.

In caso di mancato pagamento della prima rata, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo non ancora pagato è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.

Se l'importo oggetto di rateazione è superiore ad €. 5.000,00, l'ufficio può richiedere, in casi di dubbia esigibilità, la costituzione di un deposito cauzionale, sotto forma di polizza fidejussoria o bancaria, sulle somme in scadenza dopo la prima rata.

### **Art. 19 – Crediti inesigibili o di difficile riscossione**

I crediti inesigibili o ritenuti di improbabile riscossione in ragione della inconsistenza del patrimonio del debitore o della sua irreperibilità, su proposta motivata del responsabile del servizio e previa verifica da parte del responsabile del servizio finanziario, sono stralciati dal rendiconto alla chiusura dell'esercizio.

I crediti sopracitati sono trascritti in un apposito registro, tenuto dal servizio finanziario e conservati nel conto del Patrimonio sino al compimento del termine di prescrizione.

Prima dello scadere del termine prescrizionale il responsabile del servizio verifica ulteriormente se il debitore è ancora insolubile e, qualora venga a conoscenza di nuovi elementi reddituali o patrimoniali riferibili al soggetto passivo, avvia le procedure per la riscossione coattiva: in tale ipotesi, le suddette somme vengono reiscritte a ruolo purchè le stesse siano di importi superiori a €. 50,00 per anno.

Per i crediti di incerta riscossione il responsabile del servizio può disporre, con provvedimento motivato, una transazione al fine di recuperare almeno una parte del dovuto.

### **Art. 20 – Rimborsi**

Il rimborso di tributo o di altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del servizio, su richiesta del contribuente /utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato.

Le richieste di rimborso per tutte le entrate debbono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Il rimborso delle somme indebitamente versate potrà essere disposto, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalle norme istitutive delle singole entrate, per un periodo massimo di cinque anni precedenti a quello in cui è stata presentata la relativa domanda ovvero è stato adottato d'ufficio il provvedimento di rimborso.

Effettuati i dovuti riscontri, il funzionario responsabile della relativa entrata, evade la richiesta emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 90 giorni decorrenti dal momento della presentazione dell'istanza da parte del contribuente.

Il rimborso non è in ogni caso dovuto qualora l'importo dovuto, comprensivo di interessi, risulti inferiore ad €. 12,00.

### **Art. 21 – Contenzioso tributario**

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 3 del D. Lgs. 546/1992, come modificato dall'art. 3 bis D. L. 31/03/2005 n. 44, convertito in L. 31/05/2005 n. 88, spetta al Sindaco, quale rappresentante dell'Ente, previa deliberazione da parte della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello o ricorso per Cassazione ovvero per altri gradi di giudizio.

Il Sindaco può delegare alla rappresentanza dell'Ente nel procedimento giudiziario il Funzionario Responsabile od altro dipendente.

L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri Comuni, mediante apposita struttura.

Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'Ente, a fronte di apposito mandato conferito dal Sindaco.

## **TITOLO IV NORME FINALI**

### **Art. 22 – Norme finali**

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge o di altri inerenti regolamenti vigenti.

I regolamenti relativi alle singole entrate possono stabilire norme di dettaglio e di completamento della disciplina del presente regolamento generale, purchè in coerenza di quest'ultimo.

Il presente Regolamento, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, entra in vigore ed esplica i propri effetti, a decorrere dal 1<sup>a</sup> gennaio 2008, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Interno 20/03/2008.